

VERBALE DI ACCORDO PER IL FONDO D'INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) – ASSEGNO DI ORDINARIO

ex D.Lgs 148/2015 – Art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Oggi 11 maggio 2020 presso la sede legale dell'azienda Samar Service Srl in via Maffucci n.14 a Milano (MI) si sono incontrati:

- per la Società SAMAR SERVICE SRL con sede legale in via Maffucci 14 a Milano (MI), C.F. e P.IVA:09699240967, il Legale Rappresentante sig.ra GUZZO ANTONIA (di seguito denominata "la Società" e/o l'Azienda);
- per la <Associazione Datoriale>-----
- per la FILCAMS CGIL di _____ la sig.ra/il sig. Nicholas Pezze'
per la FISASCAT-CISL di _____ la sig.ra/il sig. _____
per la UILTUCS di _____ il sig./la sig.ra _____

(di seguito "le OO.SS. o le Organizzazioni Sindacali")

di seguito congiuntamente "Le Parti"

Premesso che:

- a) la Società opera nel settore terziario ed esercita attività di Vigilanza
- b) la Società applica integralmente il CCNL SERVIZI FIDUCIARI
- c) presso la Società sono attualmente occupati n. 47 lavoratori, di cui n. 30 a tempo indeterminato, n. 17 a tempo determinato.
- d) la Società ha registrato nelle ultime settimane una pesante contrazione dell'attività aziendale, dovuta in particolare ad un imprevisto calo della clientela verificatosi a seguito delle pesanti ricadute derivanti dall'emergenza COVID-19 "C.d. Coronavirus", anche per effetto delle inevitabili ripercussioni derivanti dall'adozione, a partire dal Decreto Legge n°6 approvato il 23 febbraio 2020 e dalle successive decretazioni d'urgenza emanate a livello nazionale e/o regionale, con l'introduzione di una serie di misure restrittive per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, che hanno comportato inevitabilmente dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale e riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alla Società;
- e) il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" – c.d. "CURA ITALIA", introduce al Titolo II – Capo I specifici provvedimenti per l'estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale fra i quali, all'art. 19, norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- f) a norma dell'art. 19 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- g) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 8 dell'art. 19 D.L. 18/2020 i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

- h) in ragione del precedente punto, la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale (ASSEGNO ORDINARIO) di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs 148/2015, così come integrati dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia";
- i) con lettera del 06/05/2020 la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- j) lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta utile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda;

tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società danno atto che è stata esperita la procedura di consultazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con la seguente causale: **"emergenza COVID-19"**;
- 3) l'intervento di integrazione salariale viene richiesto per n. 5 settimane e decorrerà dal 01/04/2020 al 03/05/2020 e interesserà complessivamente n. 8 dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:
 - a. **SOSPENSIONE A ZERO ORE DAL LAVORO** per n. 2 dipendenti in relazione alla transitoria sospensione parziale dell'attività lavorativa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori, per un totale complessivo di ore pari a 252.
Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per sospensione, denominato ALLEGATO A);
 - b. **RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO** per n. 6 dipendenti in relazione alla transitoria riduzione parziale dell'attività lavorativa, non imputabile né alla Società né ai Lavoratori, per un totale complessivo di ore pari a 256.
Si allega al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati all'intervento di integrazione salariale per riduzione di orario, denominato ALLEGATO B).

La programmazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata su base settimanale/plurisettimanale con modalità di astensione su intere giornate e/o con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento. In funzione di detti criteri sarà effettuata la distribuzione della riduzione di orario, in maniera equa attraverso l'applicazione di tutte le possibili modalità di rotazione del personale.

- 4) A norma dell'art. 19 D.L. 17 marzo 2020 comma 3 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al presente accordo, richiesti ai sensi del comma 1 del predetto articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
- 5) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D.Lgs 148/2015 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 6) la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.lgs 148/2015 alla normale scadenza di paga;
- 7) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;

- 8) le parti concordano nel rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori, nell'ottica della salvaguardia occupazionale.
- 9) le parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 11 maggio 2020

La Società

SAMAR SERVICE SRL


Le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL

